



Schema di decreto ministeriale sulla composizione, sul funzionamento e sulla elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) Atto del Governo 89

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	89	
Titolo:	Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale	
Norma di riferimento:	Articolo 3, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508	
Numero di articoli:	13	
	Senato	Camera
Date:		
trasmissione	18/06/2019	18/06/2019
annuncio	25/06/2019	25/06/2019
assegnazione	25/06/2019	25/06/2019
termine per l'espressione del parere	15/07/2019	15/07/2019
Commissione competente	7 ^a Commissione Istruzione pubblica, beni culturali	VII Cultura
Rilievi di altre Commissioni	5 ^a Bilancio	V Bilancio

Quadro normativo

La [L. 508/1999](#) ha riformato le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati, i quali costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM). L'art. 2 della suddetta legge ha qualificato i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati come Istituti superiori di studi musicali e coreutici.

La platea AFAM è così costituita (in base ai dati riportati nell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) allegata al provvedimento in esame):

- 1 accademia nazionale di danza;
- 1 accademia nazionale di arte drammatica;
- 20 accademie di belle arti statali;
- 18 accademie di belle arti legalmente riconosciute;
- 58 conservatori di musica;
- 18 istituti superiori di studi musicali;
- 5 istituti superiori per le industrie artistiche;
- 27 istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Lo scopo della legge era allineare il più possibile il sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) a quello universitario. Per far ciò, la L. 508 ha stabilito che le predette Istituzioni istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Esse rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. Detti titoli avrebbero dovuto essere dichiarati equipollenti, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle

qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.

In questo contesto, l'art. 3 della L. 508/1999 ha istituito il **Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM)**, quale organo consultivo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (ora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), il quale esprime pareri e formula proposte:

Istituzione del
CNAM

a) sugli schemi di regolamento inerenti didattica, sedi, accorpamenti, personale, statuti, corsi e valutazione, nonché sugli schemi di decreto in materia di equipollenza dei titoli;

b) sui regolamenti didattici degli istituti;

c) sul reclutamento del personale docente;

d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della L. 508, con decreto del Ministro avrebbero dovuto essere determinate:

a) la composizione del CNAM, prevedendo che:

1) almeno i tre quarti dei componenti fossero eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo, nonché degli studenti;

2) dei restanti componenti, una parte fosse nominata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e una parte fosse nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN);

b) le modalità di nomina e di elezione dei componenti del CNAM;

c) il funzionamento del CNAM;

d) l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in seno al CUN, la cui composizione numerica veniva conseguentemente modificata.

In sede di prima applicazione della L. 508 e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono state esercitate da un organismo composto da:

a) quattro membri in rappresentanza delle Accademie e degli ISIA;

b) quattro membri in rappresentanza dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati;

c) quattro membri designati in parti eguali dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal CUN;

d) quattro studenti;

e) un direttore amministrativo.

Con [D.M. 31 marzo 2000](#) sono state fissate le modalità di svolgimento delle elezioni del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale provvisorio, mentre solo con [D.M. 16 settembre 2005, n. 236](#), sono stati disciplinati la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti del CNAM effettivo, i cui membri duravano in carica tre anni e non erano riconfermabili.

Prima disciplina
del CNAM

Si segnala che la relazione illustrativa cita erroneamente il D.M. 16 febbraio 2006, n. 235.

A seguito di tale prima disciplina a regime, peraltro giunta 6 anni dopo la L. 508/1999, il primo CNAM è stato costituito con [D.M. 16 febbraio 2007, n. 19](#) con scadenza a febbraio 2010. Tuttavia, sono intervenute nel tempo diverse disposizioni di **proroga del CNAM** stesso:

Proroghe
successive e
decadenza

- art. 7, co. 4, del [D.L. 194/2009](#), che ne ha prorogato originariamente la composizione esistente fino al 30 settembre 2010, poi spostato al 31 dicembre 2010 in fase di conversione in legge;

- art. 1, co. 1, del [D.L. 225/2010](#), che ne ha prorogato la composizione fino al 31 marzo 2011;

- art. 1, co. 1, del [D.P.C.M. 25 marzo 2011](#), che ne ha prorogato la composizione fino al 31 dicembre 2011;

- art. 14, co. 2, del [D.L. 216/2011](#), che ne ha prorogato la composizione fino al 31 dicembre 2012.

Successivamente al 2012, non essendo state previste altre proroghe, il CNAM è risultato **decaduto**. Tali proroghe sono state motivate dalla necessità di rivedere in via generale la composizione del CNAM alla luce dei settori scientifico-disciplinari introdotti dall'art. 3-*quinquies* del [D.L. 180/2008](#), assicurando al contempo continuità all'organo. Tale norma ha demandato ad appositi decreti ministeriali la determinazione degli obiettivi formativi e dei settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare. In effetti, i **nuovi settori scientifico-disciplinari** sono stati così determinati:

- il [D.M. 3 luglio 2009, n. 90](#), come modificato dal [D.M. 23 maggio 2018, n. 429](#), definisce i settori scientifico-disciplinari dei Conservatori di musica;

- il [D.M. 20 febbraio 2013, n. 119](#), come modificato dal [D.M. 9 agosto 2017, n. 611](#), definisce i settori disciplinari degli Istituti musicali pareggiati;

- i [DD.MM. 3 luglio 2009, n. 89](#) e [30 dicembre 2010, n. 302](#), definiscono i settori scientifico-disciplinari delle Accademie di belle arti;
- il [D.M. 30 settembre 2009, n. 127](#), definisce i settori scientifico-disciplinari degli ISIA;
- il [D.M. 30 settembre 2009, n. 125](#), definisce i settori scientifico-disciplinari dell'Accademia nazionale di danza;
- il [D.M. 30 settembre 2009, n. 126](#), definisce i settori scientifico-disciplinari dell'Accademia nazionale di arte drammatica.

A fronte di ciò, nella XVII legislatura, il 29 novembre 2013 era stato presentato uno schema di decreto ministeriale recante modifiche al D.M. 236/2005 sulle modalità di nomina e composizione del CNAM ([Atto del Governo n. 42](#)). La VII Commissione della Camera, nella seduta del 18 dicembre 2013, ha espresso un [parere favorevole](#) con condizioni e osservazioni, mentre la 7^a Commissione del Senato, nella seduta del 14 gennaio 2014 non ha approvato il [parere](#) registrandosi parità di voti. L'*iter* di tale schema di decreto non si è perfezionato, per ragioni che la relazione illustrativa non chiarisce.

A quel punto, per non paralizzare il settore, la [L. 107/2015](#), all'art. 1, co. 27, ha stabilito che, nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del CNAM, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio sono perfetti ed efficaci.

La relazione illustrativa riferisce che con [decreto dipartimentale n. 2326 del 19 ottobre 2015](#) (integrato dal [decreto dipartimentale n. 2454 del 2 novembre 2015](#)) è stata costituita presso il Dipartimento della formazione superiore e la ricerca una **commissione tecnica** chiamata a svolgere le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi AFAM. Tale commissione tecnica - a giudizio della relazione illustrativa - non può ritenersi sostitutiva del CNAM sia per il limitato ambito operativo sia per la mancanza di rappresentanti delle diverse aree tecniche.

Si segnala che tali atti non sono citati nelle premesse allo schema di regolamento e che non è specificato quale sia la sorte della commissione tecnica con l'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Contenuto

Lo schema di regolamento in commento - a differenza del precedente tentativo attuato con atto del Governo n. 42 - non novella il D.M. 236/2005, ma costituisce una **integrale riscrittura della materia**, abrogando espressamente il citato D.M. 236/2005. Tale tecnica normativa è stata apprezzata dal Consiglio di Stato, nel parere n. 1608 reso a seguito dell'adunanza plenaria del 23 maggio 2019, allegato allo schema di regolamento.

Il provvedimento si compone di **13 articoli** e una **Tabella A** allegata, che descrive le aree disciplinari omogenee. Lo schema di regolamento include anche la relazione tecnico-finanziaria, l'Analisi tecnico-normativa (ATN), l'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR), la Valutazione del Nucleo AIR della Presidenza del Consiglio e il summenzionato parere del Consiglio di Stato.

L'**articolo 1** reca le **definizioni** contenute nel regolamento. All'interno di esse, al comma 1, lett. b), è citata espressamente tra le Istituzioni l'Accademia nazionale di danza, ma - quale novità rispetto al D.M. 236/2005 - non sono citati separatamente i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati, come nell'attuale D.M. 236/2005, sostituiti dalla locuzione "Istituti superiori di studi musicali (ISSM)". Come si è detto, l'art. 2 della L. 508/1999 ha qualificato i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati come Istituti superiori di studi musicali e coreutici.

Inoltre, al comma 1, lett. c), sono inseriti gli Istituti autorizzati a rilasciare titoli ai sensi dell'art. 11 del [D.P.R. n. 212/2005](#), cioè le Accademie legalmente riconosciute e le Istituzioni non statali che annoverano singoli corsi accreditati.

Si segnala che, tra le definizioni, risulta mancante quella di "Ministero", riferita al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che viene invece menzionato all'art. 5, comma 10, e all'art. 8, comma 1. Si valuti dunque se integrare l'art. 1 con tale definizione.

L'**articolo 2** riproduce l'art. 2 del D.M. 236/2005 sulle **competenze** del CNAM quale organo consultivo del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

L'**articolo 3** disciplina la **composizione** del CNAM apportando molte **novità** rispetto alla normativa vigente a partire da:

Definizioni e competenze

Composizione

- una riduzione dei componenti, che passano da 34 a 24;
- l'eliminazione dei rappresentanti designati dal Consiglio universitario nazionale

(CUN);

- il superamento della distinzione tra docenti di prima e seconda fascia ai fini della rappresentatività all'interno del CNAM;
- l'aumento da tre a quattro della durata in carica dell'organo (analogamente a quanto previsto per il CUN) e la possibilità di riconferma per un altro mandato;
- la previsione dei rappresentanti degli Istituti autorizzati a rilasciare titoli;
- la decadenza dall'incarico in caso di assenze ingiustificate per due sedute consecutive;
- l'introduzione di soglie di validità e di quorum strutturali.

In dettaglio, i componenti sono 24, di cui 22 elettivi (tra docenti, non docenti e studenti) e 2 designati dal Ministro (**comma 1**). Il peso della componente elettiva è aumentato rispetto al passato, a scapito della componente di nomina ministeriale. Sul punto si ricorda che il parere n. 2401 reso il 20 maggio 2013 dal Consiglio di Stato nella scorsa legislatura sull'atto del Governo n. 42 invitava proprio a riflettere sulla effettiva necessità di mantenere la composizione di 34 membri; tale riduzione trova quindi il favore del Consiglio di Stato, come risulta dal parere reso sull'atto in questione. Come già accennato, non sono più previsti i 2 membri designati dal CUN.

Le rappresentanze elettive sono così individuate (**comma 3**):

- 16 rappresentanti dei docenti (e direttori) suddivisi nel seguente modo:
 - 5 delle Accademie di belle arti,
 - 2 dei direttori degli Istituti autorizzati a rilasciare titoli ex art. 11 del D.P.R. 212/2005, di cui uno per il settore delle arti visive e del *design* e uno per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo,
 - 1 ciascuno per gli ISIA, l'Accademia nazionale di danza e l'Accademia nazionale di arte drammatica,
 - 6 degli Istituti superiori di studi musicali (ISSM), dei pianisti e dei percussionisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza;

Al riguardo, nel D.M. 236/2005 i rappresentanti dei Conservatori, degli Istituti musicali pareggiati e dei pianisti accompagnatori erano tutte distinte le une dalle altre. Non erano citati i percussionisti accompagnatori.

- 1 rappresentante del personale amministrativo e tecnico dell'area EP;

In base al [CCNL](#) del comparto Accademie e Conservatori, il personale amministrativo e tecnico è articolato nelle aree prima, seconda, terza, EP1 e EP2, le quali descrivono l'insieme dei requisiti professionali e culturali indispensabili per l'inquadramento nell'area medesima. All'interno delle aree sono individuati profili professionali che ne specificano le caratteristiche di base. Rientrano nelle aree EP1 ed EP2, rispettivamente i direttori di ragioneria e di biblioteca e i direttori amministrativi. *Poichè il testo parla genericamente di area EP, si intenderebbero ricompresi entrambi i profili professionali citati, Restano esclusi invece i profili professionali appartenenti alle aree prima, seconda e terza, corrispondenti ai profili dei coadiutori, assistenti e collaboratori.*

- 5 rappresentanti degli studenti, di cui uno proveniente dall'Accademia nazionale di danza, uno dall'Accademia nazionale di arte drammatica, uno dalle Accademie di belle arti statali, uno dagli ISIA e uno dagli Istituti superiori di studi musicali (*tale componente pare rappresentare sia i Conservatori che gli Istituti musicali pareggiati*).

La nomina a componente del CNAM è incompatibile con incarichi sindacali (**comma 3**). I componenti decadono dal mandato se:

- viene meno l'appartenenza ad una categoria da essi rappresentata;
- si verifica una causa di incompatibilità legata a incarichi sindacali.

In questi casi, nonché nei casi di dimissioni o di impossibilità sopravvenuta, subentrano i candidati che seguono nelle graduatorie, "per il periodo di durata del mandato originario". Non si verifica la decadenza se la perdita o modifica di *status* intervenga nell'ultimo anno del mandato (**comma 4**).

Non è chiaro se la locuzione "per il periodo di durata del mandato originario" si riferisca all'intero mandato dei 4 anni - per cui per i subentranti il quadriennio decorrerebbe dal loro insediamento e non dall'insediamento della persona che loro sostituiscono - oppure al tempo restante riferito all'iniziale mandato. L'attuale D.M. 236/2005 usa l'espressione "per il periodo di durata del mandato", mentre il successivo comma 5 del provvedimento in esame richiama "il residuo periodo del mandato originario". Si suggerisce pertanto di uniformare tali espressioni.

Il medesimo comma 4 afferma che la mancata elezione di uno o più membri delle categorie dei direttori degli Istituti autorizzati, del personale amministrativo e tecnico e degli studenti - per un totale di 8 componenti - non comporta l'invalidità dell'organo. Su tale

questione il Consiglio di Stato - rilevando un'analogia con quanto previsto dal precedente tentativo di riordino di cui all'atto del Governo n. 42 - ribadisce l'evidente differenziazione fra categorie priva di fondamento legislativo, ma prende atto della volontà del Ministero di confermare l'orientamento sopra indicato.

Questa disposizione si ritrova anche nella disciplina del CUN, di cui all'art.1 della [L. 18/2006](#).

Tale previsione si accompagna alla ulteriore disposizione del comma 4, in base alla quale l'organo è validamente costituito con la nomina di almeno la metà dei componenti (12 membri su 24). Sul punto, il Consiglio di Stato paventa il rischio di una ridotta rappresentatività dell'organo, soprattutto nell'ipotesi in cui alla composizione ridotta nel numero si potrebbe associare l'assenza di intere categorie.

I 2 componenti designati dal Ministro, in caso di dimissioni, impossibilità sopravvenuta o incompatibilità sono sostituiti "per il residuo periodo del mandato originario" (**comma 5**).

In questo caso, pare che effettivamente i sostituti subentrino per il tempo necessario a completare il quadriennio già iniziato. Si rimanda alle considerazioni suesposte in merito al coordinamento con il comma 3.

L'**articolo 4** detta norme sul **funzionamento** del CNAM, stabilendo che nella prima seduta viene eletto, a maggioranza assoluta dei componenti nelle prime due votazioni, un presidente a scrutinio segreto tra i rappresentanti dei docenti. Per la terza votazione, in caso di nessun candidato eletto, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato più voti e risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti, mentre a parità di voti prevale il più anziano d'età. Tale ultima previsione rappresenta una novità rispetto al D.M. 236/2005.

Il CNAM si riunisce almeno quattro volte l'anno su impulso del presidente e rende pareri entro trenta giorni dalla richiesta, salvo casi di urgenza per i quali il termine è ridotto alla metà. Esso adotta un regolamento interno - a maggioranza assoluta dei componenti entro due mesi dall'insediamento - per definire le modalità di funzionamento. Si prevede inoltre che, in casi di dimissioni contestuali di più della metà dei componenti, o per altre cause che rendono impossibile il funzionamento dell'organo, il Ministro, con decreto motivato, scioglie il CNAM e indice le elezioni per il rinnovo.

Tali disposizioni (**commi da 1 a 7**) riproducono quanto già presente nel D.M. 236/2005. Un elemento innovativo è invece costituito dall'eliminazione delle indennità per il presidente e i componenti del CNAM, mentre viene confermata la corresponsione del trattamento di missione ove spettante (**comma 8**).

Una ulteriore novità sta nella eliminazione dei rappresentanti del CNAM in seno al CUN, fermo restando che le modalità di coordinamento tra i due organi sono garantite dalla possibilità reciproca, per i membri (presidente o un suo delegato) del CNAM di partecipare senza diritto di voto alle sedute del CUN e per il presidente del CUN (o un suo delegato) di prendere parte alle adunanze del CNAM, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della L. 18/2006.

La L. 18/2006 di riforma del CUN, approvata successivamente al D.M. 236/2005, non prevede infatti che ne facciano parte rappresentanti del CNAM. Il D.M. 235/2006 stabiliva invece l'elezione a maggioranza assoluta dei componenti di due componenti in seno al CUN, eletti tra le categorie di docenti.

E' stato introdotto un quorum strutturale, per cui le sedute del Consiglio sono valide se vi partecipa un terzo degli aventi diritto, accogliendo una precedente osservazione del Consiglio di Stato nel parere reso nel 2013 sull'atto del Governo n. 42. Pur apprezzando tale recepimento, il Consiglio di Stato suggerisce comunque di modificare la disposizione specificando che le sedute sono valide se vi partecipano almeno 8 componenti: ciò in quanto nell'ipotesi di elezione di tutti i 24 componenti, il numero minimo di 8 rappresenta in effetti un terzo del *plenum*; tuttavia, qualora si verificassero casi di mancata elezione di alcune categorie, e dunque l'organo fosse composto dal numero minimo di 12 membri, un terzo sarebbe pari a 4 componenti, con un deficit evidente di rappresentatività.

L'**articolo 5** disciplina l'**elettorato attivo e passivo**, richiamando il principio dell'equilibrio della rappresentanza di tutti i settori disciplinari funzionalmente accorpati in aree omogenee, e non più nelle singole discipline, secondo la Tabella A allegata, modificabile con decreto del Ministro, sentito il CNAM. Per ciascuna categoria sono individuati distinti collegi elettorali in numero pari ai rappresentanti da eleggere, nonchè i soggetti che esercitano il diritto di voto attivo e passivo, i quali - con riferimento ai docenti - erano in precedenza distinti tra prima e seconda fascia.

Funzionamento

Elettorato attivo
e passivo

In dettaglio:

- per i docenti delle Accademie di belle arti statali, sono costituiti 5 collegi elettorali corrispondenti alle 5 aree della Tabella A. Sono eleggibili solo i docenti con contratto a

tempo indeterminato, mentre possono votare anche i docenti con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso (quindi annuali);

- per i docenti degli Istituti autorizzati, sono costituiti 2 distinti collegi elettorali, di cui uno per il settore delle arti visive e del *design* e uno per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo. *Tali settori non corrispondono ad aree specificamente individuate in Tabella A.* L'elettorato sia attivo che passivo è attribuito ai direttori delle predette istituzioni;

- tanto per i docenti degli ISIA quanto per i docenti dell'Accademia nazionale di arte drammatica, è costituito un unico collegio elettorale per ciascuna categoria. Sono eleggibili i docenti con contratto a tempo indeterminato e il personale (*non è specificato "docente"*) con contratto annuale che abbia svolto un ulteriore anno di servizio presso le istituzioni AFAM. Tale ultima previsione rappresenta una novità rispetto alla disciplina vigente. Possono votare i docenti con contratto a tempo indeterminato o con contratto annuale;

- per i docenti dell'Accademia nazionale di danza, è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato attivo e passivo è attribuito ai docenti con contratto a tempo indeterminato nelle discipline attinenti all'arte coreutica, fermo restando che possono votare anche i docenti con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso;

- per i docenti degli Istituti superiori di studi musicali, sono costituiti 6 collegi elettorali, corrispondenti alle 6 aree della Tabella A. L'elettorato attivo e passivo è attribuito ai docenti degli ISSM, ai pianisti accompagnatori e ai percussionisti dell'Accademia nazionale di danza con contratto a tempo indeterminato, fermo restando che possono votare anche i docenti con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso;

- per i rappresentanti del personale amministrativo e tecnico, è costituito un unico collegio elettorale. Possono essere eletti funzionari amministrativi e tecnici dell'area EP con contratto a tempo indeterminato. Esercitano il diritto di voto anche i funzionari amministrativi e tecnici con contratto a tempo indeterminato o determinato per la copertura di posti vacanti o disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso. *Sull'elettorato attivo, non essendoci alcuna specificazione rispetto alle aree di riferimento, pare intendersi che il diritto di voto sia riferibile a tutto il personale amministrativo e tecnico;*

- per gli studenti sono costituiti 5 collegi elettorali. Possono votare ed essere eletti tutti gli studenti che compongono la Consulta degli studenti di ciascuna istituzione.

Il [D.P.R. 132/2003](#), all'art. 4, menziona la Consulta degli studenti tra gli organi necessari delle Istituzioni AFAM. L'art. 12 del medesimo D.P.R. dispone che la Consulta degli studenti è composta da studenti eletti in numero di tre per gli istituti fino a cinquecento studenti, di cinque per gli istituti fino a mille, di sette per gli istituti fino a millecinquecento, di nove per gli istituti fino a duemila, di undici per gli istituti con oltre duemila studenti. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel consiglio accademico; oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio accademico ed al consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.

L'elenco degli aventi diritto ad esercitare il diritto di voto attivo e passivo viene predisposto e aggiornato dal Ministero ai fini dell'individuazione delle candidature (si veda *infra* l'art. 6) distinti per sedi di servizio. Detti elenchi sono assoggettati ad una precisa disciplina per quanto concerne la pubblicazione e l'eventualità che sia presentata opposizione contro di essi.

L'**articolo 6** reca le modalità e le procedure per l'individuazione delle **candidature**, distinte per ciascuna categoria dei soggetti summenzionati. La regolarità delle procedure viene verificata dalla commissione elettorale centrale (si veda *infra* l'articolo 8), la quale costituisce gli elenchi dei candidati alle elezioni nazionali, provvede alla loro pubblicizzazione e decide in via definitiva sulle opposizioni presentate contro gli elenchi stessi.

Candidature e
modalità di voto

Sulle modalità di presentazione delle candidature si precisa che:

- per le Accademie di belle arti statali, ogni istituzione può presentare non più di una candidatura per ciascuna delle 5 aree riportate nella Tabella A, a seguito di votazione a maggioranza assoluta del collegio dei professori;

- per gli Istituti autorizzati, i direttori possono presentare la propria candidatura. *Si ricorda che per questi Istituti i due collegi elettorali sono distinti tra arti visive e design, da un lato, e settore musicale, coreutico e dello spettacolo, dall'altro. Non è chiaro se può verificarsi l'ipotesi di assenza di candidature per uno dei due settori citati e quali siano eventualmente le relative conseguenze: è pur vero che la mancata elezione di un componente degli Istituti autorizzati non inficia la validità dell'organo;*

- per gli ISIA, ogni istituzione può presentare non più di una candidatura, con

votazione a maggioranza del collegio dei professori. *In questo caso non è prevista la maggioranza "assoluta", che invece risulta citata nel D.M. 236/2005 con riferimento alla medesima fattispecie;*

- per le Accademie nazionali di danza e arte drammatica, le candidature (*in numero non definito*) sono presentate da almeno 5 sottoscrittori, i quali non possono essere candidati;

- per gli ISSM, i pianisti accompagnatori e i percussionisti ogni Istituzione può presentare non più di una candidatura per ciascun accorpamento di aree omogenee di cui alla Tabella A, con votazione a maggioranza assoluta del collegio dei professori;

- per il personale amministrativo e tecnico dell'area EP, le candidature (*in numero non definito*) sono presentate da almeno 30 sottoscrittori, anche di più Istituzioni, i quali non possono essere candidati;

- per gli studenti, ogni Consulta può presentare non più di una candidatura, con votazione a maggioranza assoluta dei componenti.

L'**articolo 7** disciplina le **modalità di voto**, per le quali in ciascuna Istituzione è costituito il seggio elettorale formato da tre componenti scelti tra il personale amministrativo e docente, nominati dal consiglio di amministrazione, che designa il presidente di seggio e il componente che assume le funzioni di segretario. Le operazioni di voto sono svolte in un periodo deciso da ciascuna Istituzione nell'ambito dell'arco temporale stabilito dal Ministro.

Le operazioni di voto, nelle quali ciascun elettore esprime una sola preferenza, avvengono mediante procedure telematiche e validate a livello nazionale e sono state semplificate rispetto all'attuale disciplina.

L'**articolo 8** dettaglia la costituzione e i compiti della **commissione elettorale centrale**, istituita presso il Ministero e composta da un dirigente generale dello Stato, che la presiede, da un dirigente del Ministero stesso, da un direttore amministrativo delle Istituzioni, da un docente e da due funzionari dell'amministrazione, dei quali un con funzione di segretario.

Commissione
elettorale
centrale

Non è indicato il termine entro cui deve essere adottato il decreto del Ministro istitutivo della commissione elettorale centrale.

Tra le funzioni della commissione sono citate le decisioni sulle opposizioni avverso gli elenchi dei candidati, di cui all'articolo 6, e sulle questioni attinenti le procedure di voto, di cui all'articolo 7.

Si valuti l'opportunità di integrare tale previsione menzionando anche gli altri compiti della commissione elettorale centrale previsti dall'articolo 6, comma 10, quali la costituzione degli elenchi dei candidati e la relativa pubblicazione, e dall'articolo 9, quali la gestione delle operazioni di scrutinio elettronico e la proclamazione degli eletti.

L'**articolo 9** tratta delle operazioni di **scrutinio di voto**, che avvengono con procedure elettroniche, riproducendo di fatto la disciplina attuale. Il presidente (*occorre valutare se specificare che si tratta del presidente della commissione elettorale centrale*) dispone di un sistema per la decodifica dei voti; all'esito dello scrutinio elettronico, la commissione redige un verbale al quale sono allegate le graduatorie per ogni singolo candidato in ordine decrescente di preferenze ricevute e per ogni singola rappresentanza elettiva. Per ciascuna rappresentanza sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti: a parità di voti prevale il più anziano in ruolo (per quanto concerne docenti, direttori e personale amministrativo e tecnico) e lo studente con minore anzianità di iscrizione. In caso di ulteriore parità, prevale il più anziano di età. Considerato che i candidati eletti devono appartenere a Istituzioni diverse, nel caso di analoga provenienza è proclamato eletto il candidato con la più alta percentuale di voti; a parità di voti, prevale il più anziano in ruolo e, in subordine, il più anziano d'età.

Scrutinio di voto

La commissione proclama gli eletti, la cui individuazione avviene con decreto direttoriale, avverso il quale è possibile presentare ricorso.

Gli **articoli 10 e 11** sono identici agli articoli 10 e 11 del D.M. 236/2005 e riguardano rispettivamente: l'indizione delle **elezioni** e le scansioni temporali per lo svolgimento delle procedure, ad opera di una ordinanza ministeriale emanata almeno sei mesi prima della scadenza del CNAM, fermo restando che in prima applicazione tale ordinanza è emanata entro trenta giorni dalla data in vigore del regolamento in esame; la **costituzione** del CNAM entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali, i cui componenti sono nominati con decreto ministeriale.

Elezioni e
costituzione del
CNAM

L'**articolo 12** abroga il D.M. 236/2005 a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento in esame.

Abrogazioni e
copertura

Non sono previste indicazioni circa la sorte della esistente commissione tecnica chiamata a svolgere in via transitoria le funzioni del CNAM.



L'**articolo 13** stabilisce che all'attuazione del provvedimento si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri.

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi del Senato della Repubblica

Senato: Dossier n. 137

Camera: Atti del Governo n. 89

1 luglio 2019

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Cultura	st_cultura@camera.it - 066760-3255	 CD_cultura

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
CU0082